

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di fissare gli adempimenti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile della stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di fissare gli adempimenti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, per la stagione sportiva 2025/2026, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

La Divisione Serie B Femminile stabilisce le seguenti disposizioni in materia di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B.

Le attività inerenti il processo di ammissione al campionato e il tesseramento delle calciatrici e dei tecnici saranno effettuate, per via telematica, attraverso il Portale web <https://divisionecalciolfemminile.figc.it> (di seguito "il Portale").

Il deposito dematerializzato degli atti è certificato dall'apposizione di una marca temporale, che identifica data e ora certa del deposito degli atti richiesti per i vari adempimenti.

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, formalizzare, secondo le modalità on-line, la domanda di ammissione al campionato nazionale di competenza, corredata della seguente documentazione:

1. REQUISITI LEGALI

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, depositare:

- modulo dati societari;
- copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato;
- visura camerale, in caso di società di capitali; ovvero, certificato di iscrizione 2024/2025 al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto da Sport e Salute, in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- in caso di associazioni e società sportive dilettantistiche, verbale dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione 2025/2026, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

2. REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, depositare:

A) copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di iscrizione e dell'acconto spese partecipazione attività (tesseramento, assicurazione, ammende, tasse reclamo, etc.), secondo gli importi di seguito indicati:

Campionato Nazionale di Serie B	€ 5.000,00
Tassa di iscrizione al Campionato	€ 3.000,00
Acconto spese partecipazione attività	€ 2.000,00

Campionato Nazionale Primavera	
Tassa di iscrizione società Serie B	€ 0,00

Il pagamento dei predetti importi dovrà avvenire, in un'unica soluzione, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato alla FIGC, al seguente **IBAN IT73R0100503309000000010000**.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della società e la causale del versamento.

B) copia della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 30.000, rilasciata da: a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; b) società assicuratrici che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody's o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art.

106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. L'originale della garanzia dovrà essere tempestivamente depositato presso la Segreteria della Divisione Serie B Femminile. Nel caso in cui la garanzia sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. In sostituzione della predetta garanzia le società potranno effettuare un versamento di pari importo, mediante bonifico bancario intestato alla FIGC, depositando la relativa copia.

C) certificazione di assenza di debiti sportivi al 31 maggio 2025 nei confronti della FIGC, della L.N.D. e di società affiliate alla FIGC;

D) dichiarazione attestante il pagamento di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2025 compreso ai tesserati con contratti regolarmente depositati, e relative quietanze liberatorie (ovvero documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti). La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga a riguardo una pronuncia anche cautelare.

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI PER LE SOCIETA' RETROCESSE DALLA SERIE A FEMMINILE

Le Società retrocesse dalla Serie A femminile dovranno entro il termine del **20 giugno 2025** assolvere gli adempimenti di cui al precedente punto 2, lettere A), B).

Dovranno, inoltre:

- a) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, fino alla mensilità di maggio 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla FIGC e degli incentivi all'esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi, depositati presso la FIGC direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Divisione Serie B Femminile una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale;
- b) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2025 compreso, in forza di accordi, depositati presso la FIGC, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Divisione Serie B Femminile una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale;
- c) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la FIGC fino alla mensilità di maggio 2025, depositando altresì, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
- d) assolvere il pagamento dei debiti sportivi al 31 maggio 2025 nei confronti della FIGC, della LND e di Società affiliate alla FIGC.

La Co.Vi.So.C comunicherà alla Divisione Serie B Femminile la posizione debitoria relativa a ciascuna società retrocessa dalla Serie A femminile, di cui alle lettere a) e b), entro il 25 giugno 2025.

La Divisione Serie A Femminile Professionistica comunicherà alla Divisione Serie B Femminile la posizione debitoria relativa a ciascuna società retrocessa dalla Serie A femminile, di cui alle lettere c) e d), entro il 25 giugno 2025.

3. REQUISITI INFRASTRUTTURALI

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, depositare:

- documentazione comprovante la proprietà dell'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe ovvero, qualora questo non sia di proprietà della società richiedente, documentazione comprovante la disponibilità del proprietario a concederlo in uso per la stagione sportiva 2025/2026; qualora l'impianto nel quale la società che chiede l'ammissione ai campionati intende disputare le gare casalinghe sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, è richiesta la documentazione comprovante la disponibilità del soggetto gestore a concederlo in uso per la stagione sportiva 2025/2026, nonché quella attestante il rapporto di gestione, a qualunque titolo, tra quest'ultimo e il soggetto proprietario dell'impianto medesimo;
- licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
- licenza di cui all'art. 80 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
- in caso di manto erboso artificiale, certificato di omologazione FIFA o FIGC;
- modulo dati impianto sportivo, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali di seguito indicati. La Divisione Serie B Femminile verifica attraverso propri incaricati il rispetto dei requisiti di seguito indicati.

Gli impianti sportivi possono essere situati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione.

Gli impianti sportivi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Campo di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle caratteristiche e ai requisiti di cui all'art. 59 delle N.O.I.F.; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a m. 105 x 65.

In casi di evidenti impedimenti strutturali, le misure possono essere ridotte sino a m.100 per la lunghezza e sino a m. 60 per la larghezza.

Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m. 1,50 complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i cartelloni pubblicitari situati alle spalle delle porte.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m. 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta. Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m. 2,50.

2. Porte e bandierine d'angolo

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di + o – 2 cm;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di + o – 2 cm;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;

- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche. Le bandierine d'angolo devono avere una misura minima di m 0,45 x m 0,45. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.

3. Panchine

Le due panchine per tecnici e giocatrici di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- provviste di idonea protezione sia verso l'alto che sui lati e alle spalle;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 2,50 dalla linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 bis delle NOIF deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatrici, posizionata all'esterno dell'area tecnica.

L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni alle calciatrici, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina, a m. 1 di distanza da ogni lato della stessa e in avanti fino a m. 1 dalla linea laterale.

4. Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

5. Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

6. Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri. In assenza di un locale infermeria, può essere utilizzata una ambulanza aggiuntiva opportunamente attrezzata.

7. Locale Antidoping

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Relativamente ad eventuali controlli incrociati sangue e urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

8. Tribune

La capienza dell'impianto non deve essere inferiore a 150 posti. La Divisione Serie B Femminile può concedere una deroga su istanza motivata della società.

La tribuna stampa, possibilmente, deve essere coperta ed equipaggiata con presa elettrica, wifi/LAN con adeguato standard di connessione internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile. Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

9. Servizi igienici

Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.

10. Postazioni per le telecamere e per i telecronisti e TV Compound

Devono essere previste le seguenti dotazioni:

- una postazione, preferibilmente dal lato opposto rispetto al pubblico, in grado di ospitare almeno 1 telecamera con il rispettivo operatore. La postazione deve essere in posizione centrale, ad un'altezza che garantisca una visuale del terreno di gioco priva di ostacoli e non ostruita dagli spettatori;
- una postazione di commento preferibilmente coperta per i telecronisti. Tale postazione deve, in ogni caso, garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

11. Impianto di diffusione sonora

L'impianto deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si fa riferimento alle Regole del Giuoco del Calcio, alle NOIF, alle norme del CONI ed alle leggi dello Stato.

4. REQUISITI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Primavera;
- b) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata nella categoria U14 (Giovanissimi "Fascia B") o Under 15 (Giovanissimi). Tale adempimento è attestato alla Co.Vi.So.F., dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- c) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15 alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, la categoria maschile di riferimento per l'adempimento del criterio è individuata e nella categoria U13 (Esordienti). Tale adempimento è attestato alla Co.Vi.So.F., dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- d) l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti o una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base organizzati territorialmente dalla FIGC. In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili o miste di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nelle categorie Esordienti (U13 o U12) o Pulcini (U11), e nelle categorie Pulcini (U11 o U10). Tale adempimento è attestato alla Co.Vi.So.F., dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Per le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2024/2025, gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) possono essere rispettati anche in via alternativa.

2) Depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

- a.1) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra con la qualifica prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. Per le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2024/2025, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico.
- a.2) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un "allenatore in seconda" della prima squadra.
- a.3) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; per le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2024/2025, il requisito si intenderà

rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico;

- b) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un Medico Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; per le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2024/2025, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
- e) l'impegno a depositare, entro il termine del **27 agosto 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;
- f) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;
- g) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della gestione per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- h) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo per l'attività femminile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, la scheda informativa riguardante il l'Addetto Stampa dell'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- l) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile per l'attività femminile, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) del presente Titolo;
- n) l'impegno a depositare, entro il termine dell'**1 ottobre 2025**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:
 - obiettivi del settore giovanile;
 - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), h), i) e l).

In caso di ammissione al campionato di competenza, l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui ai requisiti sportivi e organizzativi, punto 1), lettera a), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00. L'inosservanza degli ulteriori impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere b), c), d) e al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000.

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, uno o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.2), a.3), c), d), e), f), g), h), i) e l) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto ai punti a.3), d), non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà

comunicare alla Divisione Serie B Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 2.000,00. Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, gli incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a.1) e b) del presente Titolo divenissero vacanti, ovvero qualora il soggetto in deroga secondo quanto previsto al punto a.1) non ottenga la qualifica a seguito di frequentazione, con esito positivo, dei corsi organizzati dal Settore Tecnico, la società dovrà nominare con effetto immediato un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti, salvo deroghe rilasciate dal Settore Tecnico. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Divisione Serie B Femminile, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 2.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA

Ritenuto opportuno concedere un ulteriore lasso di tempo per favorire un graduale sviluppo dell'assetto organizzativo, le società dalla **stagione sportiva 2026/2027** dovranno avvalersi della figura del Direttore Sportivo per l'attività femminile, quale persona iscritta al relativo Elenco ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Le sole società neopromosse al termine del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, potranno non avvalersi della suddetta figura organizzativa.

5. DIRITTI

Le società devono, entro il termine del **20 giugno 2025**, depositare la dichiarazione relativa all'esercizio da parte della FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing e commerciali riferiti alle competizioni.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere fornita secondo la modulistica caricata sul Portale.

B) ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile (di seguito Co.Vi.So.F.), entro il **27 giugno 2025**, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alle società e alla Divisione Serie B Femminile l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della Co.Vi.So.F., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B per la stagione sportiva 2025/2026, potranno presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.F.

Il ricorso e la relativa documentazione alla Co.Vi.So.F. dovranno essere depositati presso la Divisione Serie B Femminile entro il termine perentorio del **4 luglio 2025, ore 19:00**.

Con il ricorso potranno essere integrati tutti gli adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato, che è l'unico documento che dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 20 giugno 2025.

Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa di € 500,00 (cinquecento/00), a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla FIGC ovvero bonifico bancario. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 4 luglio 2025, ore 19:00**, non potrà essere presa in considerazione nell'esame dei ricorsi.

La Co.Vi.So.F. esprimerà entro l'**8 luglio 2025** parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sull'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2025/2026 verrà assunta dal Consiglio Federale entro **il 18 luglio 2025**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione al suddetto Campionato è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.